

Bilanci su tre direzioni

Schemi diversi per ogni categoria d'impresa

DI CRISTINA FERIOZZI

Tre diverse categorie di imprese con tre tipologie di bilanci ad hoc. Nuovi schemi di bilancio, abrogazione dei conti d'ordine, e dei proventi e oneri straordinari, contabilizzazione degli strumenti finanziari derivati con valutazione a fair value e valutazione dei titoli al costo ammortizzato. Sono alcune delle novità in materia di bilancio di esercizio e consolidato commentate dalla Nota operativa n. 3/2016 della Fondazione Accademia Romana di Ragioneria dal titolo: Il nuovo bilancio di esercizio (dlgs n. 139/2015): Aspetti generali.

L'impatto della direttiva

Semplificazioni per le imprese minori e armonizzazione con la prassi internazionale per quelle maggiori. È la nuova normativa, di modifica al codice civile, a seguito del dlgs 139 del 18/8/2015, che ha recepito la Direttiva 34/2013/UE ed è entrata in vigore dal 1 gennaio 2016 e non ha effetto retroattivo, pur avendo effetti sui bilanci in chiusura 2015. Si osserva, infatti, nella nota che, la norma, pur concedendo alcune facilitazioni per la transizione (quali ad esempio deroga dal criterio del costo ammortizzato, non adeguamento della vita utile dell'avviamento iscritto nel bilancio 2015), comporta l'imputazione al conto economico, già dall'apertura 2016, di taluni conti quali, ad esempio, quelli di pubblicità e ricerca applicata, capitalizzati nel bilancio 2015, e la modifica di alcune voci del Patrimonio netto di apertura dei conti con conseguenti plusvalenze e minusvalenze da valutazione. In altri termini, il bilancio 2015 sarà redatto con le regole vecchie ma andrà poi riclassificato per poterlo comparare con le nuove disposizioni.

La rivoluzione, già in sede di apertura dei conti nell'esercizio 2016, farà vedere da subito i propri effetti poiché, precisa l'Accademia di Ragioneria che si dovrà provvedere a:

- far confluire le plusvalenze e le minusvalenze di apertura dei conti tra i componenti ordinari dell'esercizio, avendo il legislatore abolito i componenti straordinari del Conto economico (gruppo E);

- Inventariare tutti i derivati, in quanto a partire dal 1/1 essi dovranno essere valutati al «fair-value» e iscritti in contabilità come un credito o fondo rischi a seconda se positivo o negativo, ponendo come contropartita il relativo componente di reddito «rettifiche di valore».

Modifiche contabili

Fra gli aspetti contabili di interesse per tutte le tipologie

Riepilogo adempimenti di bilancio secondo il recepimento della direttiva 34/2013/UE

Società interessate	Categorie	Dimensioni (*)	Adempimenti di bilancio
a) Spa; b) Sapa; c) Srl; d) Società di persone, solo nel caso in cui abbiano come soci illimitatamente responsabili: Spa, Sapa, Srl	Micro imprese	- Numero medio dipendenti occupati durante l'esercizio fino a 5; - Totale Stato Patrimoniale fino a 175.000 euro; - Ricavi vendite e prestazioni fino a 350.000 euro	Bilancio «Micro»: Schemi di bilancio con alcuni accorpamenti Esonero da: Nota integrativa, Rendiconto finanziario e Relazione sulla gestione
	Piccole imprese (parametri art. 2435-bis c.c.)	- Numero medio dipendenti occupati durante l'esercizio fino a 50; - Totale Stato Patrimoniale fino a 4.400.000 euro; - Ricavi vendite e prestazioni fino a 8.800.000 euro	Bilancio abbreviato: Stato patrimoniale e Conto economico con accorpamento di alcune voci; Esonero dal Rendiconto finanziario e Relazione sulla gestione
	Grandi imprese	Tutte le altre al di sopra	Bilancio ordinario: conformato ai principi Oic e ai principi contabili internazionali

(*) Parametri (almeno due su tre) nel primo esercizio sociale o successivamente per due esercizi consecutivi

di aziende si ha l'eliminazione dal Conto economico della voce «Proventi ed oneri straordinari». Tale modifica, dettata dagli Ias/Ifrs, pur riducendo il valore segnaletico del bilancio, si evidenzia nel documento, rimanda alla nota integrativa la loro separata identificazione ed il loro commento. Dal bilancio dell'esercizio 2016, quindi, un evento non comporta oneri o proventi straordinari perché è eccezionale, anormale o impreveduto, ma in quanto tale evento non si collega alla normale gestione dell'impresa.

Altra novità è apportata dal Principio contabile internazionale Ias 38 il quale stabilisce che, a differenza dei costi di sviluppo, nessuna attività immateriale derivante dalla ricerca debba essere iscritta tra le immobilizzazioni immateriali. La fase di ricerca va rilevata, pertanto, come costo nel momento in cui è sostenuta e imputata al C.E., mentre la fase di sviluppo di un progetto interno può essere capitalizzata purché sia, tra l'altro, dimostrata; la fattibilità tecnica e la ragionevole possibilità di

recuperare i costi mediante i redditi futuri.

Necessario, infine, integrare il piano dei conti includendo, al fianco dei crediti e debiti con le imprese controllate, con le imprese collegate e le imprese controllanti, anche le altre imprese sottoposte al controllo delle controllanti.